

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA

1 PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO

1.1 Soggetti titolari

Le Unioni di Comuni montani, come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 21/2012, sono i soggetti titolari dei Programmi triennali di investimento ex art. 4 L.R. 2/2004 e s.m.i..

Qualora non abbiano aderito ad Unioni di Comuni, i Comuni derivanti da fusione, nel cui ambito territoriale siano comprese zone montane definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 2/2004 e s.m.i., sono parimenti soggetti titolari di Programmi triennali di investimento, in quanto equiparati alle Unioni di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni.

1.2 Natura dei progetti e fonti di finanziamento

Il Programma triennale di investimento, di seguito Programma, in coerenza con le linee d'indirizzo del Programma regionale per la montagna, di seguito PRM, contempla le opere e gli interventi per il cui finanziamento è previsto l'utilizzo delle risorse a titolo del Fondo regionale per la montagna, di seguito FRM, attribuite nel triennio di riferimento.

Le opere e gli interventi previsti nel Programma devono obbligatoriamente configurarsi come investimenti pubblici.

Le opere e gli interventi programmati possono essere finanziati, oltre che con le risorse derivanti dal FRM, anche con risorse poste a carico dei bilanci di altri soggetti cofinanziatori.

Per il finanziamento delle opere e degli interventi previsti non è ammesso il cumulo con altri contributi di fonte regionale.

1.3 Contenuti

Il Programma elenca i progetti che il soggetto titolare intende realizzare nel triennio utilizzando le risorse attribuite a titolo del FRM.

I progetti sono descritti in schede che riportano:

- titolo (*)
- dimostrazione del carattere d'investimento pubblico
- localizzazione dell'intervento
- descrizione dell'intervento
- risultati attesi
- dimostrazione della fattibilità tecnica e amministrativa
- costo complessivo (*)
- fonti di finanziamento (*)
- cronoprogramma (*)

Il Programma presenta altresì una scheda riassuntiva che riporta sinteticamente, in forma sinottica, i dati segnalati con (*) sopra elencati, riferiti ai singoli progetti.

1.4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili, comprensive dell'IVA, sono riferibili esclusivamente a interventi localizzati in zone montane e in particolare alle seguenti voci:

- opere nuove, di completamento, manutenzioni straordinarie;
- acquisizione di beni immobili o mobili.

Le spese tecniche sono riconosciute entro il limite del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

In riferimento alle spese tecniche per i lavori, sono ammissibili a norma di legge:

- le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative del Soggetto attuatore;
- le spese relative agli incentivi per funzioni tecniche, come normati dal Codice degli appalti.

1.5 Approvazione e presentazione da parte dei Soggetti titolari

Il Soggetti titolari, indicati al punto 1.1, predispongono e approvano con deliberazione dell'organo competente il loro Programma e lo presentano alla Regione, trasmettendolo con PEC al Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna, entro la scadenza indicata con apposita deliberazione della Giunta regionale, ai fini della verifica dell'ammissibilità degli interventi programmati in relazione alla loro coerenza con il vigente PRM e con le disposizioni contenute nel presente documento.

1.6 Verifica dell'ammissibilità e provvedimenti conseguenti

Il Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna provvede alla verifica di ammissibilità dei singoli Programmi presentati entro trenta giorni dalla data di trasmissione e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore del Soggetto titolare del Programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del FRM.

In attuazione di quanto è previsto al comma 5 dell'art. 4 della L.R 2/2004 e s.m.i., in caso di riscontro d'incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal PRM e/o con le prescrizioni del presente documento, il Programma è rinviato al Soggetto titolare, che lo modifica e torna ad approvarlo e a trasmetterlo alla Regione.

2 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

2.1 Concessione

La concessione e l'impegno delle quote di finanziamento a titolo del FRM, a favore dei Soggetti titolari dei Programmi, sono disposti a fronte della trasmissione alla Regione delle progettazioni definitive relative ai singoli interventi previsti nell'ambito dei Programmi, complete dei CUP (Codice Unico di Progetto) ad essi attribuiti, dei cronoprogrammi e dei relativi provvedimenti di approvazione.

Qualora non risultino direttamente titolari dei progetti, i Soggetti titolari dei programmi provvedono alla verifica delle documentazioni presentate dai Soggetti titolari dei progetti e le approvano. In questi casi, gli ulteriori provvedimenti di approvazione sono trasmessi contestualmente alla Regione, a completamento della documentazione da presentare ai fini della concessione o della liquidazione dei finanziamenti a titolo del FRM.

Le quote di finanziamento concesse sono rideterminate a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e della quantificazione dei ribassi d'asta; a tale fine, in sede di prima presentazione di richieste di liquidazione dei contributi concessi per i singoli interventi finanziati, i Soggetti beneficiari trasmettono:

- determinazioni di aggiudicazione;
- quadri economici di aggiudicazione, in caso di lavori;
- provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati.

I ribassi d'asta conseguiti, per le quote parti poste a carico del FRM, si configurano come economie di spesa rese indisponibili; alla loro determinazione e stralcio si provvede in sede di prima liquidazione dei contributi concessi.

2.2 Esigibilità delle spese

Sono rendicontabili le spese ammissibili, sostenute successivamente alla data di adozione dell'atto di concessione e impegno del finanziamento assegnato a titolo del FRM, per le quote effettivamente riferite ai singoli esercizi di imputazione contabile.

2.3 Liquidazione

Le risorse, concesse a titolo del Fondo regionale per la montagna in applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 2.1, sono liquidate a favore dei Soggetti titolari dei Programmi secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di opere:
 - una prima quota pari al 10% del contributo riconoscibile, a fronte della presentazione di:
 - contratto sottoscritto;
 - verbale di consegna dei lavori;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati.
 - successivi acconti, fino alla concorrenza del 80% del contributo totale riconoscibile, a fronte della presentazione di:
 - stati di avanzamento lavori (SAL) di importo comunque sufficiente a consentire la liquidazione di quote di contributo almeno pari al 20% del finanziamento totale riconoscibile;
 - certificati di pagamento rilasciati dal RUP;
 - fatture quietanzate;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati;

- apposite schede contenenti i dati in ordine allo stato di attuazione delle opere e alla contabilità dei lavori e il calcolo delle ripartizioni della spesa posta a carico di ciascun soggetto finanziatore;
 - il saldo, a seguito dell'avvenuta ultimazione delle opere, sulla base della presentazione di:
 - certificato di regolare esecuzione o collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
 - rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione;
 - atti di liquidazione delle spese a saldo;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati;
- b) nel caso di acquisizione di beni immobili o mobili:
- successivi acconti, fino al raggiungimento del 80% del contributo totale riconoscibile, a fronte della presentazione di:
 - copia del preliminare di acquisto, nei casi di acquisizione di beni immobili;
 - documentazione delle spese sostenute, di importo comunque sufficiente a consentire la liquidazione di quote di contributo almeno pari al 20% del finanziamento totale riconoscibile, comprensiva delle fatture quietanzate;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati;
 - il saldo sulla base della presentazione di:
 - copia del rogito, nei casi di acquisizione di beni immobili;
 - rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione;
 - atti di liquidazione delle spese a saldo;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati.

2.4 Scadenza per la conclusione dei progetti

I Soggetti titolari dei Programmi, per i quali siano state concesse quote di finanziamento a titolo del FRM, devono garantire l'avanzamento dell'attuazione e la conclusione dei singoli interventi previsti negli stessi Programmi secondo le scadenze indicate nei cronoprogrammi approvati, riferiti ai medesimi singoli interventi, e comunque entro il 31/12/2020.

2.5 Scadenza per la presentazione delle rendicontazioni

Le rendicontazioni delle spese sostenute, per le quali siano stati concessi contributi a titolo del FRM, devono essere presentate al Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna, con lettera di trasmissione a firma del dirigente più alto in grado dell'Ente beneficiario inviata a mezzo PEC, entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio in cui risultano registrati i relativi impegni di spesa, a pena della revoca delle quote di contributo non tempestivamente rendicontate.

2.6 Revoche

La mancata conclusione e/o rendicontazione entro le scadenze previste degli interventi previsti nei Programmi, per i quali siano stati concessi contributi a titolo del FRM, comporta la revoca dei contributi concessi non liquidabili; la revoca è disposta con apposito atto del Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

La mancata attuazione degli interventi, per i quali siano state concesse ed eventualmente liquidate quote di finanziamento a titolo del FRM, comporta la revoca della totalità dei contributi concessi e l'eventuale recupero delle somme liquidate.